

FAC SIMILE DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA

TITOLO I: dell'associazione.

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita con sede sociale in Roma, via Trieste n. 25, una associazione polisportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "associazione sportiva dilettantistica P.G.S. Auxilium".
2. La sede sociale potrà essere variata solo ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 2 – Scopo

1. La P.G.S. Auxilium è affiliata all'Associazione Nazionale "Polisportive Giovanili Salesiane", con sede in Roma, Via Marsala 42, riconosciuta, con delibera C.O.N.I. n° 117 del 22 febbraio 1979 come Ente di Promozione Sportiva, nonché Ente Nazionale a carattere assistenziale con Decreto del Ministero dell'Interno ed Ente di Promozione Sociale con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della quale fa proprie le finalità. Può affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli altri Enti di Promozione Sportiva più rispondenti alle proprie esigenze e finalità.
2. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione si propone di perseguire finalità sportive, educative, culturali ed assistenziali nei confronti di entrambi i sessi attraverso la pratica di qualsiasi attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non. Potrà a tal fine attivare sezioni per tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci.
4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle discipline sportive praticate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva in genere. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
5. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e dalla gratuità delle cariche associative, dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà della redazione del bilancio consuntivo; si avvale del volontariato dei propri soci che, accettando il presente statuto, si impegnano ad un lavoro di promozione integrale dell'uomo, rispettoso sia delle sue scelte individuali che della sua chiara identità cristiana, in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco. Le cariche e gli incarichi degli eletti sono puramente onorifici e a titolo gratuito, con il diritto al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute in nome e per conto dell'associazione; non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività.
6. Per lo svolgimento della propria attività l'associazione usufruisce principalmente degli impianti (cortile, palestra, ecc.) di proprietà dell'(specificare), messi a disposizione della medesima in base ad apposita convenzione d'uso.
7. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni

- sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire.
8. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportiva nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
 9. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
 10. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Colori sociali

1. I colori sociali sono il (indicare i colori prescelti)

TITOLO II: dei soci.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. Sono soci tutte persone fisiche dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che chiedono di partecipare alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa e tesseramento alla Federazione sportiva o all'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti.
2. Per poter essere ammesso in qualità di socio occorre presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo che delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta giorni .
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere sottoscritte dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della polisportiva nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissioni volontarie;
 - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) Scioglimento della polisportiva ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, alla quale deve essere convocato espressamente anche il socio interessato, per procedere, in contraddittorio con l'interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

2. L'associato radiato non può essere più ammesso.

TITOLO III: organi dell'associazione.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - a) L'assemblea generale dei soci
 - b) Il consiglio direttivo

TITOLO IV: delle assemblee.

Art. 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. Le assemblee sono di due tipi: ordinaria e straordinaria. In ogni assemblea devono essere fatte due convocazioni, la seconda almeno un'ora dopo la prima. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la partecipazione di tutti gli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei soci legittimamente intervenuti all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a

disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 9 – Diritto di partecipazione

1. Alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione potranno prendere parte i soli soci in regola con il versamento della quota annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Nell'assemblea ordinaria ogni socio può rappresentare oltreché se stesso, un solo altro associato per mezzo di delega scritta.
3. Nell'assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, secondo quanto da essi richiesto all'atto dell'adesione o successivamente comunicato. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Ogni quattro anni l'assemblea elegge gli organi direttivi della polisportiva e delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva, in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti la vita e i rapporti della polisportiva che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria e che siano stati posti all'ordine del giorno.
5. L'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo è convocata dal presidente uscente entro il primo semestre dell'anno di decadenza. Trascorso inutilmente tale termine il consiglio si considera decaduto e la gestione dell'associazione passa al Delegato Salesiano che, in qualità di commissario, convoca l'assemblea elettiva entro trenta giorni.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea straordinaria delibera esclusivamente sulle seguenti materie:
 - a. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b. variazione della sede sociale;
 - c. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - d. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento della polisportiva;
 - e. scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

Art. 12 – Validità assembleare

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

TITOLO V: del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo viene eletto ogni quattro anni dall'Assemblea dei soci ed è così composto: un consigliere eletto da ogni sezione sportiva costituita in seno all'associazione; altri ulteriori tre o quattro membri eletti affinché il numero complessivo dei consiglieri eletti sia dispari.
2. Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea viene convocato dal Delegato Salesiano entro trenta giorni dall'elezione per eleggere al proprio interno il presidente, i Vice – Presidenti (sino ad un massimo di tre, di cui uno vicario) ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano assoggettati da parte del Coni, di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un Ente di Promozione Sportiva a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il consiglio può affidare altri incarichi a soci non eletti, che partecipano ai suoi lavori con diritto di voto consultivo. Può dotarsi di regolamenti per disciplinare le assemblee, la vita associativa e i provvedimenti disciplinari. E' organo di disciplina interno nei confronti dei soci. Adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per le violazioni alle norme statutarie e regolamentari.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni dei consiglieri

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i consiglieri rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto, in ordine di votazione.
2. Ove non vi siano ulteriori candidati, il consiglio potrà essere integrato mediante la cooptazione di nuovi consiglieri la cui carica durerà fino alla prima assemblea utile dove si

procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente vicario fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Presidente decaduto o, in mancanza, dal Delegato Salesiano.

Art.15 – Convocazione direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà di consiglieri, senza formalità. Alle riunioni dovranno esser convocati i coordinatori delle varie sezioni ogniqualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardino l'attività sportiva da queste gestita.

Art.16 – Compiti del Consiglio direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) stabilire annualmente l'entità della quota associativa e le modalità di pagamento;
 - d) stabilire quali soci sono esentati dal pagamento della quota associativa, oltre agli allenatori;
 - e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del dettato di cui all'articolo 8, comma 2;
 - f) redigere i regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - g) adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - h) attuare le finalità previste dallo statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

TITOLO VI: delle cariche sociali.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 – Il Delegato Salesiano

1. Il collegamento con gli enti promotori è garantito ai sensi dell'art. 8 dello statuto nazionale. Il Delegato Salesiano, qualora non eletto tra i consiglieri, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di voto consultivo.

Art. 19 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo;
2. Gli altri eventuali vicepresidenti in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati.

Art. 20 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

TITOLO VIII: disposizioni finali.

Art. 21 - Il rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto consuntivo della polisportiva da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 – Anno sociale ed esercizio finanziario

1. L'anno sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto immediatamente successivo;
2. l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre immediatamente successivo di ciascun anno;

Art. 23 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva.

Art. 24 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e di soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità.

Art. 25 – Scioglimento.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportiva, fatta salve diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 Norma di rinvio

1. Per quanto espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti dell'Ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.